



TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
SEZIONE COMMERCIALE

n. /2023 R.G.

Il Tribunale, III Sezione Civile, composto dai Magistrati

dr.	Francesco Ottaviano	- presidente -
dr.	Giancarlo Maggiore	- giudice –
dr.ssa	Annafrancesca Capone	- giudice est. –

- **letti** gli atti del procedimento di reclamo n. /2023 R.G. proposto da *Pt_1* [...] e *Parte_2* avverso l'ordinanza emessa all'esito del giudizio n. /2023 R.G. con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione cautelare proposta ex art. 624 c. 1 c.p.c.;
- **considerato** che i reclamanti hanno dedotto, dal punto di vista fattuale: 1) che, a seguito di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari nel 2012 e dichiarato esecutivo giusta formula del 28.04.2021, la *Controparte_1* con precetto notificato in data 08 e 10.02.2023, ha intimato il pagamento della somma di € 40.865,36 nei confronti di *Parte_1* e *Parte_2* ; 2) che la società asseriva di essere cessionaria pro-soluto delle somme oggetto di ingiunzione da parte di *Controparte_2* in virtù di atto del 14.07.2017; 3) che, con citazione in opposizione, gli odierni reclamanti hanno evocato in giudizio la presunta creditrice “ *Controparte_3* ” perché venisse accertato il suo difetto di legittimazione attiva, previa sospensione dell'atto di precetto opposto;
- **considerato** che i reclamanti, in punto, di diritto, hanno dedotto l'erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 58 TUB in relazione all'art. 2697 c.c. poiché la società presunta creditrice non ha fornito la prova documentale della propria legittimazione attiva, non essendo sufficienti a tale scopo né l'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. né la dichiarazione del cedente, pervenuta successivamente all'opposizione, ed essendo – invece – necessario il contratto di cessione oppure l'elenco dei crediti ceduti allegati al contratto;
- **esaminata** la comparsa di costituzione di *Controparte_3* che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato, richiamando la giurisprudenza della S.C. che ritiene essere sufficiente per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (e, nel caso di specie, l'avviso di cessione contiene tale specificazione); ha, inoltre, evidenziato di avere comunque prodotto nel giudizio la

dichiarazione formale della cedente CP_2 attestante l'avvenuta cessione del credito per cui è causa;

- **sciogliendo** la riserva assunta all'udienza odierna, svoltasi con trattazione scritta;
- **sentito** il giudice relatore;

osserva

Il reclamo appare infondato e va rigettato.

La prova della legittimazione attiva di Controparte_3 si rinviene, innanzitutto, dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in cui si legge che CP_3 ha acquistato, pro-soluto, da CP_2 “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori ...) di CP_2 derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 ed il 2016 e qualificate come attività finanziarie deteriorate”.

È noto come la S.C. abbia, in più occasioni, affermato che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Org_1, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (cfr., ad es., Cass., sentenza n. 21821 del 20 luglio 2023); nel caso di specie, i crediti ceduti sono specificamente individuati nell'avviso pubblicato in G.U. con il titolo, con l'origine entro una data certa e con la qualificabilità come “attività deteriorate”. Difatti, il credito per cui ha agito l'odierna reclamata – come si evince dal decreto ingiuntivo del 2012 prodotto in atti – deriva dallo scoperto al 04.08.2010 di un conto corrente (n.) aperto nel 2003.

A questo elemento probatorio, va aggiunta la dichiarazione resa dalla cedente CP_2 che ha confermato che il credito per cui è causa è stato oggetto della cessione in blocco stipulata nel 2017 con l'odierna reclamata.

Il rigetto del reclamo giustifica la condanna dei reclamanti a rifondere le spese di lite alla parte reclamata.

p.q.m.

definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da *Parte_1* e *Parte_2* avverso l'ordinanza emessa il 09.11.2023 nel procedimento n. /2023 RGE, lo rigetta.

Condanna i reclamanti a rifondere le spese di questa fase alla parte reclamata nella misura di € 1.600,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge.

Si comunichi.

Lecce, 09 gennaio 2024

Il giudice est.

dr.ssa Annafrancesca Capone

Il presidente

dr. Francesco Ottaviano

